

*Comune di Cabras*

*Provincia di Oristano*



*Comuni de Crabas*

*Provincia de Aristanis*

**ORDINANZA N. 44 DEL 09/07/2014**

**Prot.n.11854**

**Servizio Polizia Locale**

**OGGETTO: DISCIPLINA DELL'USO DELLE COSTE**

**Considerata** la necessità di disciplinare l'uso delle coste per un corretto utilizzo delle stesse nel rispetto dell'ambiente, delle norme igienico-sanitarie e di ordine pubblico;

**Constatata** la grande affluenza di turisti che ogni anno affollano le coste del Sinis da San Giovanni di Sinis a "Su Tingiosu";

**Riscontrato** che dette aree ricadono in ambito di salvaguardia di primo grado nei P.T.P. approvati dalla Regione Sardegna;

**Ritenuto** indispensabile ed urgente salvaguardare l'ecosistema costituito dalle zone umide, dalla vegetazione costiera e dagli arenili di quarzo;

**Vista** la L. n° 394 del 06.12.1991, "Legge Quadro sulle aree protette";

**Visto** il decreto n. 391/2/2003 in data 17 luglio 2003 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che modifica il Decreto istitutivo dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis ed Isola di Mal di Ventre", regolandola in tre fasce di protezione ed individuandone i limiti geografici;

**Viste** le norme poste a tutela dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis ed Isola di Mal di Ventre" di cui al D.M. 17/07/2003, nelle more dell'emissione del Regolamento di riserva da parte dell'Ente Gestore, come prescritto dal superiore Comando Generale;

**Visto** il Decreto istitutivo dell'Area Marina Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre, D. M. 12.12.1997, in particolare l'art. 14, e successive modificazioni;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20.07.2011, Aggiornamento dell' A.M.P.- "Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre";

**Visto** il D.M. n.188 del 20.07.2011, Regolamento relativo alle attività consentite nell' AMP;

**Visto** il T. U. delle leggi sanitarie;

**Visto** il Codice della Strada, D. lgs n° 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** l'Ordinanza di sicurezza balneare 2014;

**Vista** la L. n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D. lgs n° 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l' art. 7bis D. lgs n° 267/2000;

**Visto** l' art. 16 comma 2 L.689/1981 ssmmii

**Per tutti questi motivi**

**ORDINA**

1. E' assolutamente vietato sugli arenili, nelle aree pubbliche e private ricadenti nel territorio comunale, esercitare il libero campeggio mediante l'installazione di tende, autocaravans, roulottes, casotti e in qualsiasi altra forma. Autocaravans e roulottes possono sostare nelle aree consentite secondo quanto previsto dall'art. 185 del C.d.S;
2. E' severamente vietato asportare dagli arenili la sabbia di quarzo (condotta sanzionata anche penalmente), e la macchia mediterranea, in qualsiasi quantità;
3. E' assolutamente vietato il transito e la sosta di tutte le categorie dei veicoli negli arenili, sulle dune sabbiose e nelle zone paludose, salvo che i veicoli di polizia, di soccorso e dei mezzi adibiti alla pulizia degli stessi;
4. E' assolutamente vietato condurre animali sugli arenili e sulle zone rocciose, anche se muniti di museruola e guinzaglio. Sono escluse dal divieto le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il salvataggio rilasciato dalla SICS e dal U.C.I.S. Sono altresì esclusi dal divieto i cani guida per non vedenti;
5. E' vietato condurre greggi a distanza inferiore 500 metri dalla battigia;

6. Sugli arenili è vietato svolgere e praticare giochi che possano arrecare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, nocimento all'igiene dei luoghi o danno alle cose;
7. E' vietato l'abbandono, l'interramento e la discarica di ogni genere di rifiuto (mozziconi di sigarette compresi), sia in spiaggia che a mare;
8. E' vietata l'accensione di fuochi sull'arenile, sulle aree demaniali, comunali e private del litorale;
9. Lungo tutto l'arenile è vietato ingombrare gli spazi destinati ai bagnanti con imbarcazioni, pattini, windsurfs e altre piccole unità e mezzi di vario genere, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
10. E' vietato produrre rumori molesti a mezzo di apparecchi radio, altoparlanti o amplificatori;
11. E' assolutamente vietato il transito e la sosta a meno di sei metri nelle zone cedevoli, interessate da frane e smottamenti del terreno, nella località di "Su Tingiosu", "Funtana Meiga", San Giovanni di Sinis.

Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa edittale del pagamento di una somma da un minimo di 25,00 a un massimo 500,00 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 689/81, art. 16, comma 2, in deroga al comma 1 dello stesso articolo, vista la deliberazione della G.M. n. 125 del 04.07.2014 gli importi per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, sono stabiliti come di seguito indicato:

- pagamento in misura ridotta €. 400,00 per le violazioni di cui ai punti (1 e (2 della presente ordinanza;
- pagamento in misura ridotta €. 200,00 per le violazioni di cui ai punti (3, (9, della presente ordinanza;
- pagamento in misura ridotta €. 100,00 per le violazioni di cui ai punti (5, (10, della presente ordinanza;
- pagamento in misura ridotta €. 50,00 per le violazioni di cui al punto (4, della presente ordinanza;
- pagamento in misura ridotta €. 150,00 per le violazioni di cui al punto (6, (7, della presente ordinanza;
- pagamento in misura ridotta €. 300,00 per la violazione di cui al punto (8, della presente ordinanza;
- pagamento in misura ridotta €. 50,00 per la violazione di cui al punto (11, della presente ordinanza.

Resta ferma ogni altra sanzione prevista da leggi speciali di settore.

Gli agenti tutti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente.

Le disposizioni contenute in precedenti ordinanze contrastanti con la presente sono da ritenersi abrogate.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio dell'Ente, dallo stesso termine è ammesso ricorso entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza viene inviata:

- All'Ufficio Territoriale del Governo di Oristano;
- Alla Questura di Oristano;
- Al Corpo Forestale e di V.A. di Oristano;
- Alla Capitaneria di Porto di Oristano;
- Alla Stazione Carabinieri di Cabras;
- Al Servizio Polizia Municipale –Sede-;
- All'Ufficio Tecnico Comunale – Sede-.

Il Sindaco  
Cristiano Carrus